

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATINI, BELOTTI, COLMELLERE, BASINI, FOGLIANI, FURGIUELE, PATELLI, RACCHELLA, SASSO, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BOLDI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, DE ANGELIS, DURIGON, LORENZO FONTANA, GASTALDI, GAVA, GOBBATO, GRIMOLDI, LUCCHINI, MINARDO, MURELLI, PATASSINI, PRETTO, RIBOLLA, TOCCALINI

Modifiche al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per le scuole paritarie di carattere non commerciale, nonché istituzione di un fondo per le scuole paritarie e norme sulla destinazione volontaria di una quota del 10 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle medesime scuole

Presentata il 5 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede la possibilità di destinare una quota del 10 per mille dell'IRPEF al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati, l'istituzione di un fondo per le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, con una dotazione di 200 milioni di euro e l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per le stesse scuole, al fine di garantire ad esse il necessario sostegno in questo periodo di

grave crisi dovuto all'emergenza da COVID-19.

La legislazione vigente consente ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare una quota del gettito dell'IRPEF a specifiche cause e soggetti, secondo una libera scelta di coscienza.

Nel rispetto dello spirito laico, sancito dalla Costituzione, che è proprio dello Stato e che caratterizza le scelte dei contribuenti, si ritiene opportuno e utile ampliare la lista

dei soggetti ai quali i cittadini possono destinare i loro contributi, garantendo in tal modo un sostegno concreto alle scuole paritarie che, specialmente in questo periodo, si trovano ad affrontare una situazione molto critica. L'epidemia di COVID-19, infatti, ha determinato un peggioramento della già difficile situazione in cui versavano le scuole paritarie poiché molte famiglie si sono trovate nell'impossibilità di pagare le rette scolastiche a causa della drastica riduzione dei loro redditi dovuta alle limitazioni all'attività lavorativa imposte dalla quarantena. Pertanto, molte scuole paritarie hanno enormi difficoltà a onorare i propri impegni economici, primo fra tutti il pagamento degli stipendi dei docenti, senza considerare, inoltre, che la didattica *on line*, che in questo periodo di emergenza ha sostituito quella in classe, ha ovviamente dei costi di realizzazione.

Secondo gli ultimi dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, le scuole paritarie sono 12.564 e accolgono 866.805 studenti: la maggioranza di tali studenti, pari a 524.031, frequenta la scuola dell'infanzia. Il settore delle scuole paritarie ha alle proprie dipendenze circa 160.000 unità di personale, tra docenti (90.000) e tecnici amministrativi (70.000), e, in generale, ha fatto fronte al grande « esodo » di insegnanti che, usufruendo delle varie possibilità di stabilizzazione iniziate nell'anno scolastico 2015/2016, hanno optato per il posto fisso negli istituti scolastici statali.

La stabilità finanziaria è uno dei problemi più pressanti delle scuole paritarie, che devono fare pressoché totale affidamento sulle rette mensili pagate dai genitori degli studenti per coprire le proprie spese fisse e variabili e, in particolare, quelle relative al personale.

Il finanziamento in favore delle scuole paritarie ammonta solo a 512,7 milioni di

euro annui, a cui si aggiungono 35,9 milioni di euro previsti per inserire gli studenti con disabilità. Le rette a carico delle famiglie oscillano tra 2.000 e 5.000 euro, suddivise trimestralmente, a seconda del grado di istruzione, ed è prevista una detrazione, al pari di quanto previsto per le scuole statali, del 19 per cento fino a 800 euro.

Le scuole paritarie si trovano, quindi, da sempre in una situazione fragile, ma questa rischia di precipitare se non si prevedono adeguate misure strutturali e concreti interventi di sostegno.

Nella maggioranza dei casi, le scuole paritarie operano in contesti fortemente locali e in provincia, oppure sono gestite da enti religiosi: tali situazioni denotano una caratterizzazione tipicamente territoriale e un sentimento di appartenenza tipico di un genitore che sceglie per suo figlio un ambiente meno caotico degli istituti scolastici pubblici, più confortevole e inquadrato secondo scelte educative che possono rispecchiare meglio le idee o le convinzioni di una determinata comunità. Permettere ai contribuenti, attraverso una quota del loro gettito dell'IRPEF, di garantire il sostegno di scuole con le quali hanno stretto un legame nel corso degli anni non solo garantirebbe un supporto economico a tali scuole, ma, contemporaneamente, darebbe agli stessi contribuenti la percezione di sostenere in modo concreto le realtà dei propri territori alle quali tengono e con le quali hanno un rapporto reale.

La presente proposta di legge consente, quindi, a ciascun cittadino che produce reddito in Italia di destinare il 10 per mille dell'IRPEF al sostegno delle scuole paritarie e degli asili nido privati, istituisce un fondo in favore delle stesse scuole e prevede che esse siano esentate dall'IMU.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Istituzione di un fondo
per le scuole paritarie)*

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per le scuole paritarie)

1. Al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62 ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di riconoscimento dell'esenzione dall'imposta municipale propria per le scuole paritarie)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, stabiliti nello statuto o nell'atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente nello sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a un altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge;

d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione ai fini della verifica

del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 ».

Art. 4.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. A decorrere dall'anno 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 10 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1,7 miliardi di euro per l'anno 2020 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minore numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

PAGINA BIANCA



18PDL0100690